

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 75/2023

PAGINA

1/7

OGGETTO

VERIFICHE DI FINE ANNO SULLA MUTUALITA' PREVALENTE DELLE COOPERATIVE E RELATIVI RIFLESSI FISCALI

AGGIORNAMENTO

11 DICEMBRE 2023

RIFERIMENTI NORMATIVI

art. 2511 c.c. – art. 2545-octiesdecies c.c.
art. 10, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601
art. 11, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601
D.Lgs. 18 agosto 2015 n. 139

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE

DIRITTO D'IMPRESA
SOCIETÀ COOPERATIVE

CODICE CLASSIFICAZIONE

30
300

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 68/2022 - VERIFICHE DI FINE ANNO SULLA MUTUALITA' PREVALENTE DELLE COOPERATIVE E RELATIVI RIFLESSI FISCALI
CIRCOLARE N. 91/2021 - VERIFICHE DI FINE ANNO SULLA MUTUALITA' PREVALENTE DELLE COOPERATIVE E RELATIVI RIFLESSI FISCALI

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Adriana ADRIANI

BRIEFING

Con l'approssimarsi della fine dell'anno, è opportuno che le cooperative effettuino delle verifiche sul rispetto dei parametri di mutualità previsti dalla normativa.

Infatti, l'eventuale superamento del limite per effetto della normale operatività della cooperativa con i propri soci, è causa di un mutamento nel regime fiscale agevolativo dell'ente che, in molti casi, prende avvio prima dell'approvazione del bilancio dell'esercizio. È pertanto opportuno che gli amministratori si accertino che, sulla base dei risultati consolidati e delle previsioni a fine anno, il requisito venga rispettato.

In caso contrario, va esaminata attentamente la normativa e la prassi per adottare i corretti comportamenti.

SOCIETA' COOPERATIVE: DISCIPLINA GENERALE

Le società cooperative sono degli enti caratterizzati dal perseguimento di uno specifico scopo istituzionale. Esso consiste nell'intento di fornire ai soci beni, servizi od occasioni di lavoro a condizioni più favorevoli rispetto a quelle offerte dal mercato.

Tale carattere costituisce la principale differenza consistente tra società lucrative e società mutualistiche: mentre le prime perseguono finalità lucrative, le seconde si propongono di fornire ai soci un vantaggio patrimoniale che può consistere in un risparmio di spesa o in un aumento della retribuzione

Lo scopo mutualistico attiene dunque ad un particolare modo di organizzazione e di svolgimento dell'attività di impresa che si caratterizza per la gestione di servizio a favore dei soci. Questi ultimi sono i destinatari elettivi ma non esclusivi dei beni e servizi prodotti dalla cooperativa, ovvero delle possibilità di lavoro e della domanda di materie dalla stessa create.

Le tipologie più diffuse nel campo cooperativistico sono le seguenti:

1. COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO: operano nel settore di trasporti, dell'edilizia, delle pulizie e della ristorazione e sono caratterizzate dal fatto che il socio riveste il ruolo di imprenditore e lavoratore
2. COOPERATIVE DI CONSUMO: mirano a fornire ai soci beni a condizioni più favorevoli di quelle prospettate dal mercato.
3. COOPERATIVE AGRICOLE: società alle quali i produttori agricoli conferiscono i loro prodotti affinché gli stessi siano trasformati e venduti mediante l'organizzazione societaria
4. COOPERATIVE DI CREDITO: esercitano il credito a vantaggio dei soci, ai quali distribuiscono seppur in maniera limitata gli utili (il caso delle banche popolari).

Il legislatore distingue le società cooperative, alla luce della riforma del diritto societario (art. 8 del D.Lgs. 17/01/2003 n. 6, decorrenza dal 01/01/2004), in:

- SOCIETÀ COOPERATIVE A MUTUALITÀ PREVALENTE;
- SOCIETÀ COOPERATIVE A MUTUALITÀ NON PREVALENTE.

La prevalenza garantisce il godimento delle agevolazioni di carattere tributario.

COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE

La mutualità, assume un significato fondamentale nella qualifica di società cooperative, in quanto consiste nel garantire uguali diritti dopo aver adempiuto uguali doveri; si tratta pertanto della libera collaborazione di più persone per il raggiungimento di un fine comune che può consistere nel fornire beni o servizi o condizioni di lavoro direttamente ai membri dell'organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato.

La condizione di mutualità prevalente delle cooperative è legata alla compresenza di 3 requisiti:

1. *Statutari*, che impongono l'inserimento negli statuti di particolari clausole limitative della lucratività, previste dall'articolo 2514, cod. civ.;
2. *Gestionali*, che limitano la possibilità per la cooperativa di operare con soggetti diversi dai soci e quindi in un'ottica extra mutualistica.

3. *Di efficacia costitutiva*: le cooperative a mutualità prevalente hanno l'obbligo di iscrizione presso l'Albo delle Società Cooperative (istituito con la L. 23-7-2009, n. 99) che assume valore costitutivo della qualifica di cooperativa in aggiunta all'iscrizione nel registro imprese

In base al combinato disposto degli art.2512 e 2513 cod. civ. sono cooperative a mutualità prevalente quelle che:

- Svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi. Tale condizione di prevalenza si realizza se i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al 50% del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, comma 1, punto A)1;
- Si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci, ovvero il costo del lavoro dei soci è superiore al 50% del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, comma 1, punto B)9, computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico;
- Si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci, ovvero il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al 50% del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425, comma 1, punto B)7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425, comma 1, punto B)6.

Nell'ipotesi in cui si realizzino contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali di cui ai punti precedenti.

Nelle caso di cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al 50% della quantità o del valore totale dei prodotti.

Le condizioni di prevalenza previste dall' articolo 2512, comma 1, cod. civ. devono essere valutate, non con riguardo al mero raffronto numerico fra soci e terzi, bensì con riferimento a quelle voci del Conto economico nelle quali si concretizza e si esprime il rapporto di scambio mutualistico con i soci (servizio mutualistico).

Va quindi verificato, con la chiusura dell'esercizio 2022, il rispetto dei suddetti parametri per le annualità 2021 e 2022: nell'ipotesi in cui la prevalenza non sia stata conseguita in entrambi gli anni, già a decorrere dal 2022 viene meno la possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali previste per le cooperative a mutualità prevalente.

D'altra parte, gli amministratori nella Nota integrativa e i sindaci nella Relazione al bilancio devono documentare la condizione di prevalenza in modo da fornire un'adeguata informativa. Non è necessario infatti che nel Conto economico vengano indicati in modo separato gli elementi di costo o di ricavo riferibili agli scambi mutualistici intrattenuti con i soci.

É inoltre preferibile integrare il piano dei conti piuttosto che procedere ogni anno al reperimento delle informazioni mediante analisi delle schede di mastro e riclassificazione dei dati.

Ciò garantisce maggior precisione del lavoro, maggiore chiarezza e continuo monitoraggio delle informazioni. Amministratori e sindaci, potranno così verificare costantemente la sussistenza dei requisiti per il mantenimento della qualifica di cooperativa a mutualità

prevalente e, quindi, delle agevolazioni fiscali. Ogni cooperativa, in funzione del diverso scambio mutualistico intavolato con i soci, potrà scegliere la soluzione più idonea.

In linea di massima, si distinguono le condizioni di prevalenza per:

 COOPERATIVE DI UTENZA/CONSUMO

Ricavi delle vendite dai soci >50% dei ricavi delle vendite complessive (soci e non soci)

 COOPERATIVE DI LAVORO

Costo del lavoro dei soci >50% del costo del lavoro complessivo

 COOPERATIVE DI CONFERIMENTO

Costo della produzione servizi o beni conferiti dai soci > 50% del costo dei servizi o delle merci o materie prime complessivamente acquistate

L'accorgimento più logico è quello di adattare il piano dei conti in modo da consentire la separata imputazione contabile delle voci di costo o di ricavo afferenti i soci rispetto alle analoghe voci riconducibili all'operatività con i terzi. Così, una cooperativa di lavoro dovrebbe suddividere la voce B/9, in ogni sua componente salari, oneri sociali, Tfr, in:

- ⇒ Costi lavoro soci;
- ⇒ Costi lavoro non soci

Una cooperativa di utenza, dovrebbe analogamente distinguere i ricavi:

- ⇒ Ricavi verso i soci;
- ⇒ Ricavi verso terzi;

Avendo cura di estendere tale accorgimento alla sola parte di ricavi espressione dello scambio mutualistico.

Infine, nelle cooperative di conferimento, si dovranno distinguere:

- ⇒ Acquisti da soci;
- ⇒ Acquisti da terzi;

Sempre riferiti allo scambio mutualistico.

Occorre ricordare che le seguenti tipologie di cooperative sono da considerare a mutualità prevalente di diritto e, pertanto, non sono tenute a monitorare il rispetto dei parametri gestionali di cui sopra:

- ▶ COOPERATIVE SOCIALI di cui alla L. 381/1991 iscritte nell'apposita "categoria" dell'Albo società cooperative;
- ▶ CONSORZI AGRARI che in base all'articolo 2, L. 410/1999 hanno lo scopo di contribuire all'innovazione e al miglioramento delle produzioni agricole;
- ▶ COOPERATIVE PER IL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE
- ▶ BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO, in cui la prevalenza è rispettata se più del 50% dei prestiti è destinato ai soci e/o ad attività prive di rischio
- ▶ COOPERATIVE DI ALLEVAMENTO, in cui la condizione di prevalenza è rispettata quando dai terreni dei soci sono ottenibili almeno un quarto dei mangimi necessari per l'allevamento stesso.

Va poi rimarcato che, in alcuni casi, si deroga alle normali modalità di calcolo della mutualità prevalente. Ciò avviene in particolare per le cooperative di lavoro (dove non si calcola il costo delle unità lavorative non socie assunte in forza di obbligo di legge o CCNL o convenzione con P.A.); per le coop. di consumo operanti in territori montani; in altri casi previsti dalla legge.

CONSEGUENZE FISCALI DELLA PERDITA DELLA MUTUALITÀ

In ordine alla perdita del requisito della mutualità prevalente occorre analizzare la normativa civilistica distinguendo gli effetti fiscali sia in relazione alle imposte dirette che in relazione alle imposte indirette.

IMPOSTE DIRETTE

È noto che le cooperative godono di un particolare regime di tassazione che prevede diversi gradi di agevolazioni differenziati per tipologia.

Sinteticamente abbiamo:

❖ COOPERATIVE A MUTUALITÀ PREVALENTE

Tipo cooperativa	Quota utili tassata	Quota detassata	Note
Agricole	23%	77%	Ulteriori agevolazioni per le cooperative articolo 10, D.P.R. 601/1973
Consumo	68%	32%	
Sociali	3%	97%	Ulteriori agevolazioni per le cooperative articolo 11, D.P.R. 601/1972
Altre	43%	57%	

❖ COOPERATIVE A MUTUALITÀ NON PREVALENTE

Tipo cooperativa	Quota utili tassata	Quota detassata	Note
Cooperative con clausole non lucratività articolo 2514, cod. civ.	67%	33%	(30%+3%)
Cooperative senza clausole non lucratività articolo 2514, cod. civ.	100%	0	Regime fiscale ordinario

In ordine al momento in cui si verifica, fiscalmente, ai fini delle imposte dirette, il passaggio dal novero delle cooperative a mutualità prevalente a quello delle cooperative a mutualità non prevalente occorre prendere in esame la normativa civilistica.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 75/2023

PAGINA

6/7

Ai sensi dell'articolo 2545-octies, comma 1, cod. civ. la perdita si concretizza quando, per due esercizi consecutivi, non sia rispettata la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 cod. civ., ovvero quando siano modificate le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 cod. civ.

La perdita del requisito di mutualità prevalente può essere determinata anche dalla modifica delle clausole che, a norma dell'articolo 2514 cod. civ. devono essere previste negli statuti delle suddette cooperative, ovvero:

- ❖ Il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato;
- ❖ Il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- ❖ Il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- ❖ L'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Nei casi di perdita del requisito di mutualità prevalente per modifica delle previsioni statutarie, gli amministratori, sentito il parere dell'eventuale revisore esterno, devono redigere un apposito bilancio, che deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione e deve essere notificato entro sessanta giorni dall'approvazione al Ministero delle attività produttive, al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili.

La circolare del Ministero delle Attività produttive 648/2006 ha infatti precisato che la maggiore imposizione fiscale dovrà essere quantificata già per il secondo anno di imposta e dovrà essere inserita in bilancio.

L'applicazione del criterio civilistico comporta quanto esplicitato nella seguente tabella:

Esercizio	Rispetto mutualità	Condizione fiscale di mutualità prevalente
2020	SI	SI
2021	NO	SI
2022	NO	NO
2023	NO	NO

IMPOSTE INDIRETTE

Numerose, per le cooperative, sono le agevolazioni in tema di imposte indirette la cui applicabilità è legata alla condizione di mutualità prevalente:

- ⇒ Esenzione imposta di bollo per atti costitutivi e modificativi, recessi e ammissioni soci;
- ⇒ Esenzione imposta di registro per atti che importano variazioni del capitale sociale.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 75/2023

PAGINA

7/7

In materia di imposte indirette, per stabilire se una cooperativa ha diritto di fruire di determinate agevolazioni occorre aver riguardo esclusivamente alla condizione in cui l'ente si trova nel momento in cui accede ai benefici.

Siccome fino all'approvazione del bilancio del secondo esercizio, il venir meno della prevalenza mutualistica non è stata accertata, fino a quel momento il legale rappresentante della cooperativa può dichiarare la sussistenza della condizione di prevalenza e fruire delle agevolazioni previste.

RIACQUISTO DELLA MUTUALITÀ

La cooperativa che abbia perso la mutualità prevalente, purché abbia mantenuto le clausole statutarie le clausole statutarie di non lucratività ex. art. 2514, cod. civ., potrà riacquistare la prevalenza con il raggiungimento della soglia del 50% di scambio mutualistico in un solo esercizio.

Il momento a partire dal quale l'ente è autorizzato a rientrare nel regime agevolativo delle cooperative a mutualità prevalente è dato:

- ⌚ Ai fini delle imposte dirette: a partire dall'esercizio in cui si verifica l'evento;
- ⌚ Ai fini delle imposte indirette: a partire dal momento in cui si approva il bilancio in cui l'evento si è realizzato.

OBBLIGHI COMUNICATIVI

In tutti i casi di perdita della mutualità prevalente, la cooperativa è tenuta, a norma dell'articolo 2545-*octies*, comma 4, cod. civ. a farne segnalazione tramite gli strumenti informatici di cui all'articolo 223-*sexiesdecies*, dispositive attuative, cod. civ.

Analogo obbligo scatta nei casi di riacquisto della prevalenza. Il termine per la segnalazione, cade al trentesimo giorno successivo a quello di approvazione del bilancio in cui viene accertato l'evento (perdita o riacquisto della mutualità prevalente). La mancata o tardiva comunicazione, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa consistente nella sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto assoluto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali.

Tale penalità, prevista dall'articolo 2545-*octies*, ultimo comma, cod. civ. ha trovato parziale mitigazione nelle istruzioni impartite dal Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 115427/2009, nella quale è stato precisato che la sospensione semestrale debba essere comminata soltanto qualora la cooperativa non adempia agli obblighi comunicativi entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'esercizio di riferimento e neppure nell'ulteriore termine di 30 giorni decorrente dalla diffida emanata dal Ministero.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)
Dott.ssa Adriana ADRIANI